

**COMUNE DI PIEDIMONTE**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE**  
**DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 10 giugno 2022.*

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci
- Art. 4 - Orario fornitura/Operazioni carico-scarico merci
- Art. 5 - Piazzole carico e scarico merci
- Art. 6 - Veicoli utilizzati per consegna merci
- Art. 7 - Sanzioni
- Art. 8 - Norme Finali

**Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci, regolare gli orari e riservare spazi per la sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali e artigianali.

**Art. 2. Definizioni**

Si intende per:

- a) circolazione: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 9, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada);
- b) parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- c) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 38, del D. Lgs. nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

**Art. 3. Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci**

Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci si stabiliscono i sottoelencati criteri finalizzati all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera "g" del D. Lgs. Nr. 282/92 (Nuovo Codice della Strada).

Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:

- a) dell'orario delle forniture e, quindi, delle operazioni di carico/scarico merci;
- b) della realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, con annessa segnaletica verticale;
- c) dei principi meglio specificati innanzi.

**Art. 4. Orario fornitura/Operazioni carico-scarico merci**

Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci debbono tenere conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessita di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione nonché della necessita che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali nonché con gli orari di entrata e di uscita degli istituti scolastici; a tal fine si stabilisce che le operazioni di carico e scarico debbono avvenire, di norma, nella seguente fascia oraria:

**giorni feriali, prefestivi, domenica e festivi dalle ore 06:00 alle ore 08:00, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, e dalle ore 14,00 alle ore 18,00**

Tutti gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere utilizzati, dagli utenti addetti al carico e scarico per un periodo massimo di 30 minuti, da certificare con obbligo dell'esposizione di disco orario.

L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo a cura dei fruitori dello stallo.

Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al comma 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventiva autorizzazione del Comando di Polizia Municipale il limite di sosta di cui al comma 2 potrà essere eccezionalmente protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.

#### **Art. 5. Piazzole carico e scarico merci**

L'individuazione delle aree di sosta da riservare agli utenti del carico e scarico merci, deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Nell'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci occorrerà attenersi ai seguenti criteri:

- 1) la realizzazione di ogni singola piazzola di carico e scarico merci dovrà indicativamente essere utile al servizio di almeno 2 esercizi commerciali e artigianali alimentari o non alimentari;
- 2) La piazzola avrà dimensioni massime di mt. 10 x 2, che verranno adattate in base al luogo di posizionamento ed in base alle esigenze di circolazione;
- 3) I richiedenti dovranno presentare apposita istanza al Comune di Piedimonte Matese - Servizio Vigilanza;
- 4) La realizzazione dello stallo sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga area ubicata nella stessa strada o piazza entro il limite di distanza di mt. 80 misurati dalla sede del richiedente.

Per tutti i casi non rientranti in quelli indicati al comma 2, saranno realizzati stalli di sosta previa adeguata istruttoria da parte del Servizio Vigilanza Ufficio Polizia Municipale.

La realizzazione degli stalli è a titolo gratuito. All'uopo, nel caso di accoglimento della istanza, il Comune procederà secondo la disponibilità di fondi previa apposita ordinanza.

Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento della istanza e, quindi, la successiva realizzazione dello stallo, secondo le suddette modalità, non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo realizzato essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico/scarico merci secondo le procedure di cui al presente regolamento.

Gli utenti che usufruiscono di stalli di sosta per carico e scarico, per facilitare tali operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci.

Dette piazzole nei restanti orari diversi dal carico-scarico merci devono rimanere libere da veicoli ed in alcun caso occupate.

L'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo del personale di Polizia Municipale; di norma esso sarà collocato ad una distanza utile a tutti gli esercizi commerciali presenti e richiedenti, garantendo, per quanto possibile, pari distanza.

In fase di prima realizzazione, anche in via sperimentale, la Giunta Comunale può individuare un quantità determinata e ridotta di piazzole per il carico - scarico merci, ubicate nei punti ove si manifesti tale esigenza, le quali saranno realizzate previa ordinanza.

#### **Art. 6. Veicoli utilizzati per consegna merci**

Le imprese commerciali, artigianali o altro che hanno necessita della realizzazione di stalli di sosta per carico e scarico possono presentare apposita istanza al Comune di Piedimonte Matese - Servizio Vigilanza.

Le imprese artigiane o commerciali o altro che effettuano operazioni di carico e scarico di merci con veicoli di proprietà diversi dagli autocarri immatricolati come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose o come autovetture per il trasporto persone, comunque adibiti al trasporto di cose, possono ottenere per gli stessi un'autorizzazione rilasciata dal Servizio Vigilanza che consenta la sosta per effettuare il carico e lo scarico delle merci, previo presentazione di apposita istanza con indicazione della tipologia, marca, modello e numero di targa del veicolo per il quale si richiede

l'autorizzazione allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente nonché copia fotostatica della carta di circolazione dello stesso e del certificato di copertura assicurativa r.c.a. A tal riguardo, ogni impresa artigiana o commerciale o altro può inoltrare apposita istanza per un solo veicolo.

Restano tuttavia ferme le limitazioni all'occupazione dello stallo previste dal presente regolamento.

#### **Art. 7. Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, ovvero, ove applicabile, a norma dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000.

#### **Art. 8. Norme Finali**

Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente comporterà la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente contenute nel presente atto.